SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'anno duemilatredici, addì **26 marzo** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 17690 del 21 marzo 2013, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota prot. 17946 del 22 marzo 2013 e con nota prot. n. 18230 del 25 marzo 2013, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s** .....

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, il Pro-Rettore Vicario, prof. Francesco Avallone, che assume la funzione di Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher (entra alle ore 16.05), prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Roberto Nicolai, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.11), prof. Adriano Redler, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.20), prof.ssa Emma Baumgartner, prof.ssa Chiara Petrioli, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni (entra alle ore 17.33), prof. Renato Foschi, prof. Enrico Fiori, sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.11), sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Fabrizio Fioravanti, i rappresentanti degli studenti, Giuseppe Rodà (entra ore 16.35), Giovambattista Barberio, Francesco Mellace, Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono: prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e Prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Francesco Nesi e prof. Guido Valesini.

Assenti: prof. Felice Cerreto, sig. Beniamino Altezza, sig. Vito Trinchieri e il rappresentante degli studenti Paolo Piccini.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s** .....

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

26 MAR. 2013

Il Responsabile del Settore Progettazione Formativa
(Franco Di Sano)

OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2013/2014 – INDICAZIONI OPERATIVE

Il Presidente comunica che, in relazione alle innovazioni introdotte dalla recente normativa ANVUR (in particolare il D.M. 47/2013), la Commissione Didattica di Ateneo ha riconsiderato una serie di delibere in materia didattica, adottate dal Senato Accademico dal 2007 in avanti[1]. Sono state individuate le seguenti possibili linee operative (confermative o modificative di precedenti delibere), che si sottopongono all'esame del Senato.

"1) Differenziazione tra i diversi corsi di studio presenti all'interno di una classe

A parziale modifica della delibera del S.A. del 17 luglio 2012, si ritiene che, per il calcolo della differenziazione tra corsi di studio della medesima classe per l'anno accademico 2013/2014, si debba fare riferimento alle previsioni ministeriali, che prevedono un limite inferiore di 40 CFU per i corsi di laurea e di 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.

2) Presenza di curricula all'interno dei corsi di studio

La nuova normativa consente di evidenziare i curricula, senza che ciò comporti immediato aggravio di docenza necessaria ai fini dei conteggi ministeriali. Considerato che l'esplicitazione di curricula consente di aumentare la trasparenza, se ne suggerisce l'utilizzo, anche ai fini, in prospettiva, di una riduzione dei corsi di studio presenti nella medesima classe. Nella definizione del numero di curricula offerti, si dovrà necessariamente tenere conto sia della domanda, per garantire un congruo numero di studenti per ciascuno di essi, sia della disponibilità di risorsa di docenza, valutata in un'ottica di Ateneo attenta, quindi, alle complessive necessità di docenza per i singoli SSD.

[1] La presente relazione tiene conto di una serie di chiarimenti intervenuti successivamente all'ultima riunione della Commissione

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

26 MAR. 2013

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa
(Franco Di Sano)

3) Numero massimo di CFU erogabili in un corso di studi

Atteso che, in futuro, ci si dovrà attenere alle nuove regole AVA in materia di docenza massima erogabile (opportunamente ribaltando il calcolo del DID sulle Facoltà/Dipartimenti/corsi di studio), per l'a.a. 2013-14 si confermano i tetti fissati dalla delibera del S.A. del 24/7/2007 (260 CFU per i corsi di laurea e 200 CFU per i corsi di laurea magistrale), consentendo peraltro che, limitatamente ai corsi che, sotto il profilo culturale, possono essere considerati "in filiera", si debba richiedere il rispetto del tetto complessivo di 460 CFU sul complessivo percorso quinquennale. Analogamente, per i corsi a ciclo unico il tetto è fissato in 460 CFU per quelli quinquennali e 550 per gli esennali. Ai fini del calcolo dei CFU erogati si farà riferimento ai Manifesti, contando una sola volta gli insegnamenti che eventualmente presentino più occorrenze all'interno di uno stesso Manifesto, fatta sempre salva la rispondenza del numero di ore erogate al DID di Ateneo; in caso di superamento si dovrà procedere alla riduzione delle ore stesse e non potranno essere autorizzate deroghe.

In presenza di Manifesti che non rispettino i vincoli di cui sopra, le strutture proponenti dovranno motivare tale mancato rispetto; la Commissione Didattica di Ateneo si esprimerà al riguardo con parere vincolante.

Nella prospettiva dell'applicazione delle nuove regole AVA, che fanno riferimento al numero massimo di ore di didattica erogabili, appare opportuno precisare che tale normativa consente – evidentemente – compensazioni interne e pertanto le soglie stabilite non possono essere automaticamente ribaltate sul singolo docente. Va peraltro tenuto presente che, in assenza di compensazioni interne alla singola struttura, tutte le eventuali eccedenze vanno ad incidere sulla percentuale di maggiorazione del 30%; ne segue che la percentuale di didattica che potrà essere erogata tramite contratti di docenza esterna e/o convenzioni dovrà rappresentare necessariamente una percentuale assai più bassa del 30% (ragionevolmente intorno al 15%).

Senato Accademico
Seduta del
26 MAR. 2013

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa
(Franco Di Sano)

4) Mutuazioni e fruizioni

Come noto, per mutuazione si intende "l'erogazione di un insegnamento che non avviene attraverso l'indicazione diretta del nominativo di un docente, bensì rinviando ad altro docente indicato come responsabile dello stesso insegnamento erogato nel medesimo corso di studio (***mutuazione interna***), ad esempio in altro curriculum o gruppo opzionale, o in un altro corso attivo nel medesimo anno accademico (***mutuazione esterna***). La mutuazione referenzia un'erogazione dello stesso insegnamento (stesso codice). Essa non può essere definita in gruppi extracurriculari".
La "fruizione" è intesa come "l'erogazione di un insegnamento che non avviene attraverso l'indicazione diretta del nominativo di un docente, bensì rinviando ad altro docente indicato come responsabile di un altro insegnamento erogato nel medesimo corso di studio (***fruizione interna***) o in un altro corso attivo nel medesimo anno accademico (***fruizione esterna***). La fruizione deve sempre referenziare un'erogazione di un insegnamento con caratteristiche (attività, ambiti, SSD, CFU e ore) uguali o superiori. Essa avviene tra corsi con codici differenti e, al pari della mutazione, non può essere definita in gruppi extracurriculari."

Si conferma la possibilità di utilizzare le mutuazioni, fermo restando che si dovrà tenere conto della utenza complessiva dell'insegnamento (verificabile attraverso le scelte effettuate dagli studenti nel proprio percorso formativo) e dell'effettiva possibilità, per gli studenti, di frequentare l'insegnamento mutuato. E', perciò, indispensabile il coordinamento degli orari delle lezioni.
A differenza di quanto accaduto finora, il nuovo "tracciato record insegnamenti" del CINECA prevede la possibilità di dichiarare le fruizioni. Per le fruizioni valgono le stesse considerazioni svolte per le mutuazioni.

5) Significato ed applicazione del "modulo coordinato"

Il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, allegato A, punto C) in materia di limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche prevede testualmente: "*Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e*

Senato Accademico
Seduta del
26 MAR. 2013

non statali, ***gli insegnamenti*** *e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004,* ***vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato****, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5".*

In Ateneo, la locuzione "modulo coordinato" è stata sempre considerata sinonimo di "insegnamento" per cui il riferimento al numero minimo di CFU è stato inteso come relativo al modulo coordinato nel suo complesso e non ai singoli segmenti formativi che lo compongono, ferma restando l'unicità dell'accertamento di profitto sull'intero modulo.

La Commissione, alla luce anche di una precisazione ministeriale, conferma tale interpretazione ma, nell'ottica di evitare una eccessiva parcellizzazione delle attività formative e tenendo conto di quanto già deliberato dal S.A. il 3 luglio 2012, propone che le articolazioni interne di un modulo didattico (fatte salve le eccezioni per l'area medica) non possano essere in numero superiore a 2, che almeno una di esse, in ogni caso, debba avere una consistenza non inferiore a 6 CFU e che ciascuna sottoparte non possa avere una consistenza inferiore a 3 CFU.

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa
(Franco Di Sano)

6) Codocenza

La Commissione rileva che la codocenza è una modalità didattica diffusa in talune aree disciplinari ed, al momento, è trattata dal MIUR con le medesime modalità previste per i moduli coordinati. Pertanto, la codocenza potrà essere prevista con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per i moduli coordinati. Va precisato che, in caso di codocenza, il "carico didattico" per il singolo docente è quello effettivamente erogato.

7) Collaboratori esperti linguistici

Ai collaboratori esperti linguistici non può essere affidata la responsabilità di insegnamenti.

Senato
Accademico

Seduta del

26 MAR. 2013

8) Insegnamenti extracurriculari

Il S.A. del 17 luglio 2012 aveva stabilito che *"non è possibile prevedere insegnamenti extracurriculari per un numero superiore a 9 e 12 CFU, rispettivamente per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale - 21 CFU per i corsi a ciclo unico"*.

La Commissione rileva che il nuovo "tracciato record insegnamenti" del CINECA non permette di indicare insegnamenti che non risultino collocabili nelle tipologie/ambiti previsti nel RAD. Stante l'impossibilità di dichiarare questa tipologia di insegnamenti, la delibera del 17 luglio 2012 deve intendersi superata e non potranno essere previsti insegnamenti extracurriculari in sede di programmazione didattica per l'anno accademico 2013/2014. Resta fermo che gli insegnamenti in argomento la cui erogazione era già stata prevista nei Manifesti di precedenti anni accademici saranno regolarmente erogati nell'anno di corso nel quale gli stessi erano stati previsti.

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa
(Franca Di Sano)

9) Rapporto CFU – ore di didattica

Il Regolamento Didattico di Ateneo, art. 23, comma 2, prevede testualmente *"Nella destinazione della parte del monte-ore di impegno complessivo dello studente (25 ore per ciascun CFU, nella normativa vigente) dedicata ad attività formative in presenza, si assumono come elementi di riferimento i seguenti valori: 1 CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure a 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica). A tali valori di riferimento si può derogare in connessione con specifiche normative nazionali od europee"*.

Anche la nuova normativa AVA non ha stabilito una corrispondenza fissa tra CFU e numero di ore di didattica erogata; da talune Facoltà sono pervenute alla Commissione richieste di variazione dei rapporti ivi indicati.

Ai fini di una attendibile simulazione della didattica erogabile da parte delle diverse aree, è stata effettuata una ricognizione presso tutte le Facoltà che ha fornito le seguenti indicazioni:

Senato Accademico
Seduta del
26 MAR. 2013

Architettura: per i corsi a normativa UE prevedere 1 CFU = 12,5 ore di lezione, per gli altri confermare l'assetto attuale;

Economia: confermare l'assetto attuale;

Farmacia e Medicina: confermare l'assetto attuale per i corsi a ciclo unico e sancire quanto già previsto da altra normativa per i corsi delle professioni sanitarie (1 CFU =12 ore di lezione oppure 30 ore di tirocinio per infermieristica; 1 CFU = 10 ore di lezione oppure 25 ore di tirocinio per tutti gli altri). La Facoltà propone anche di evidenziare la tipologia di "corsi misti" (lezioni + esercitazioni) per i quali si propone l'equivalenza 1 CFU = 10 ore;

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa
(Franco Di Spirito)

Giurisprudenza: ridurre a 6-7 le ore per CFU di lezione frontale e prevedere 10 ore per CFU di esercitazioni, che attualmente anche se svolte non sono state dichiarate;

Ingegneria civile e industriale: confermare l'assetto attuale;

Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica: confermare l'assetto attuale;

Lettere e Filosofia – ridurre a 5-6 ore per CFU la didattica in aula per tutti i corsi, ad eccezione di quelli che necessitano di attività di laboratorio o esercitazioni (area linguistica, archeologica ecc), per i quali si propone lo schema 1 CFU = 5-6 ore di lezione frontale + 12 ore di laboratorio;

Medicina e Odontoiatria: confermare l'assetto attuale;

Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione: ridurre a 6-7 le ore per CFU di lezione frontale, a 10 quelle per esercitazione e confermare le 20 ore per CFU di attività professionalizzante;

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: confermare l'assetto attuale, evidenziando autonomamente la tipologia dei "corsi misti", con parti teoriche e di laboratorio, per i quali si propone l'equivalenza 1 CFU = 10 ore.

La Commissione ricorda che i valori previsti nel vigente Regolamento Didattico di Ateneo, seppure "*di riferimento*", possono essere derogati solo "*in*

Senato Accademico

Seduta del

26 MAR. 2013

connessione con specifiche normative nazionali od europee" e, pertanto, ritiene che per l'anno accademico 2013/2014 tali valori debbano essere confermati.

Segnala, inoltre, che la previsione di una specifica tipologia di "corso misto", così come ipotizzata dalle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, non è contemplata dal MIUR, che prevede assegnazioni specifiche e distinte di CFU alle lezioni ed alle esercitazioni/laboratorio. La Commissione ha preso atto delle gravi criticità già presenti in numerosi corsi della Facoltà di Lettere e Filosofia e rimanda ai competenti Organi Accademici la concessione di una eventuale deroga al ribasso già per l'anno accademico 2013/2014.

In prospettiva 2014/2015, la Commissione ritiene necessario avviare una riflessione sulle ricadute della normativa AVA in materia di misura dei carichi didattici. In proposito, sono stati già individuati i seguenti punti:

a) necessità di introdurre nel SIAD uno specifico controllo;
b) possibilità di prevedere differenti equivalenze CFU/ore, ad esempio a livello di macroarea;
c) possibilità di evidenziare il maggior carico didattico nel caso siano previste attività replicate su piccoli gruppi.

Il Responsabile del Settore
Progettazione Formativa
(Franco Di Sano)

10) Collocazione temporale delle sottoparti di moduli integrati (per l'area medica)

Verificato il modus operandi di numerose Facoltà di Medicina italiane, preso atto della mozione approvata dalla Conferenza permanente dei presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia, a parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 3 luglio 2012, la deroga per l'area medica (relativa al numero minimo di CFU per ciascuna sottoparte) viene estesa alla collocazione delle sottoparti in più anni di corso, pur segnalando che questo può creare agli studenti interessati problemi per il mantenimento di benefici di borse di studio o per quanto concerne i criteri per essere considerati "studenti meritevoli".

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

26 MAR. 2013

Il Responsabile del Settore
Progettazione formativa
(Franco Di Sano)

11) Numero di accertamenti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

La Commissione ricorda che il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, allegato A, punto C) in materia di limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche prevede testualmente: *"Per la verifica di tale requisito si conferma il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto secondo lo schema seguente:*

- omissis -

d. Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale: 36".

Attualmente, nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Sapienza i crediti previsti nelle attività a scelta dello studente si sostanziano nelle Attività Didattiche Elettive (ADE). Le ADE sono acquisite sulla base di una certificazione della frequenza di attività previste all'interno di insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e sono inserite nella carriera dello studente con un unico codice corrispondente ad una idoneità, senza prevedere una ulteriore prova finale di profitto.

Pertanto, per i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia i 36 esami sono intesi come soli esami previsti nelle attività di base, caratterizzanti e affini, a cui va ad aggiungersi l'idoneità prevista per le ADE (crediti a scelta dello studente).

Tale interpretazione è condivisa dalla Conferenza permanente dei presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia e forma oggetto di specifico quesito posto dall'Ateneo al CUN."

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

26 MAR. 2013

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007;

VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544;

VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17;

VISTO il D.M. 50 del 23 dicembre 2010;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

Con voto unanime

DELIBERA

- **di approvare le seguenti indicazioni operative per l'Offerta Formativa per l'anno accademico 2013/2014:**

  1) <u>Differenziazione tra i diversi corsi di studio presenti all'interno di una classe</u> – A parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2012, per la differenziazione dei corsi di studio della medesima classe, si deve fare riferimento alle previsioni ministeriali, che prevedono un limite inferiore di 40 CFU per i corsi di laurea e di 30 CFU per i corsi di laurea magistrale.

  2) <u>Presenza di curricula all'interno dei corsi di studio</u> – Per una maggiore trasparenza dei percorsi formativi offerti, si invitano le strutture didattiche ad utilizzare i curricula, anche ai fini, in prospettiva, di una riduzione dei corsi di studio presenti nella medesima classe. Nella definizione del numero di curricula offerti, si deve tenere conto sia della domanda, per garantire un congruo numero di studenti per ciascuno di essi, sia della

Senato
Accademico

Seduta del
26 MAG 2014

disponibilità di risorsa di docenza, valutata in un'ottica di Ateneo attenta, quindi, alle complessive necessità di docenza per i singoli SSD.

3) <u>Numero massimo di CFU erogabili in un corso di studi</u> – Per l'a.a. 2013-14 si confermano i tetti fissati dalla delibera del S.A. del 24 luglio 2007, calcolati :

a) 260 CFU per i corsi di laurea;
b) 200 CFU per i corsi di laurea magistrale.

Inoltre, si consente che, limitatamente ai corsi che, sotto il profilo culturale, possono essere considerati "in filiera", si faccia riferimento al tetto complessivo di 460 CFU sul percorso quinquennale (3 e 2). Analogamente, per i corsi a ciclo unico il tetto è fissato in 460 CFU per quelli quinquennali e 550 per gli esennali.

Ai fini del calcolo dei CFU erogati si farà riferimento ai Manifesti, contando una sola volta gli insegnamenti che eventualmente presentino più occorrenze all'interno di uno stesso Manifesto, fatta sempre salva la rispondenza del numero di ore erogate al DID di Ateneo; in caso di superamento si dovrà procedere alla riduzione delle ore stesse e non potranno essere autorizzate deroghe. In presenza di Manifesti che non rispettino i vincoli di cui sopra, le strutture proponenti dovranno motivare tale mancato rispetto; la Commissione Didattica di Ateneo si esprimerà al riguardo con parere vincolante anche su eventuali differenziazioni per Aree del numero massimo di CFU erogabili in un corso di studio, con un'oscillazione di meno/più 10%.

4) <u>Mutuazioni e fruizioni</u> - E' consentito l'utilizzo di "mutuazioni" e "fruizioni" fermo restando che si dovrà tenere conto della utenza complessiva dell'insegnamento (verificabile attraverso le scelte effettuate dagli studenti nel proprio percorso formativo) e dell'effettiva possibilità, per gli studenti, di frequentare l'insegnamento mutuato. E', perciò, indispensabile il coordinamento degli orari delle lezioni.

5) <u>Significato ed applicazione del "modulo coordinato"</u> – Nell'ottica di evitare una eccessiva parcellizzazione delle attività formative e tenendo conto di quanto già deliberato dal S.A. il 3 luglio 2012,

Senato Accademico
Seduta del
26 MAR. 2013

le articolazioni interne di un modulo coordinato (fatte salve le eccezioni per l'area medica) non possono essere in numero superiore a 2, ciascuna sottoparte non può avere una consistenza inferiore a 3 CFU.

6) Codocenza – Essa può essere prevista con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per i moduli coordinati. Il "carico didattico" per il singolo docente è quello effettivamente erogato.

7) Collaboratori esperti linguistici - Ai collaboratori esperti linguistici non può essere affidata la responsabilità di insegnamenti.

8) Insegnamenti extracurriculari – La delibera del 17 luglio 2012 deve intendersi superata nella parte relativa a tale tipologia di insegnamenti, che non potranno essere previsti in sede di programmazione didattica per l'anno accademico 2013/2014. Resta fermo che gli insegnamenti in argomento la cui erogazione era già stata prevista nei Manifesti di precedenti anni accademici saranno regolarmente erogati nell'anno di corso nel quale gli stessi erano stati previsti.

9) Rapporto CFU – ore di didattica – Per l'anno accademico 2013/2014, si confermano i valori previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo, art. 23, comma 2:
"1 CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata, oppure a 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica). A tali valori di riferimento si può derogare in connessione con specifiche normative nazionali od europee".

10) Collocazione temporale delle sottoparti di moduli integrati (per l'area medica) – A parziale modifica della delibera del Senato Accademico del 3 luglio 2012, la deroga per l'area medica (relativa al numero minimo di CFU per ciascuna sottoparte) viene estesa alla collocazione delle sottoparti in più anni di corso, pur segnalando che questo può creare agli studenti interessati problemi per il mantenimento di benefici di borse di

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del
26 MAR 2013

studio o per quanto concerne i criteri per essere considerati "studenti meritevoli";

11) di dare mandato al Rettore di verificare l'applicabilità dell'art. 6 per un numero superiore a 18 CFU;

12) di dare mandato alla Commissione Didattica di verificare la possibilità di unificare, eventualmente, per l'anno accademico 20013-20014, i Corsi di Laurea nello stesso plesso edilizio (ad es. Policlinico Umberto I) con differenziazione in "canali";

- **Di prendere atto dell'interpretazione adottata relativamente al conteggio del numero di esami per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati